



# COMUNE DI LUISAGO

## (Provincia di Como)

C.A.P. 22070 Tel. 031/880601 Fax 031/880575

Ordinanza n. 05 del 02/05/2013

prot. n. 2945

**OGGETTO:** Ordinanza sindacale in materia di igiene e sanità per l'obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani.  
**(art. 50 comma 5 – D.Lgs n. 267/2000)**

### IL SINDACO

**Attesi** i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni animali su marciapiedi, strade, aree verdi, parchi, ogni spazio pedonale di uso pubblico e zone attrezzate per i bambini, nonché il grave pregiudizio al decoro del Paese imputabile alle medesime;

**Considerato** altresì il numero sempre crescente di cani da compagnia o da guardia posseduti nell'area urbana, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

**Valutato** l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni animali nel territorio urbano;

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione, nell'ambito del doveroso rispetto per l'ambiente, sull'esigenza di assicurare la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico;

**Visto** l'art. 13 della legge 23.12.1978 n. 833;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### ORDINA

**1** Ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi e di depositare le medesime negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

**2** Ai proprietari ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico, di essere muniti di idonea attrezzatura, quali sacchetti di carta o polietilene o altri equivalenti contenitori e attrezzatura necessaria, per la raccolta delle deiezioni da esibire su richiesta del personale di Polizia Locale;

**3** Che in nessun caso l'accompagnatore lasci vagare liberamente il cane, senza assicurare la sua costante presenza in prossimità dell'animale;

### AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 300,00; - il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. 100,00, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;

- entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

### ESENZIONI

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

### DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

La trasmissione della presente ordinanza all'Ufficio di Polizia Locale. affinché vigili sul rispetto del presente provvedimento;

Per quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso,

entro 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

La presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO  
ADELIO FRIGERIO